



Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Le proposte di Federazione ANIE

SOMMARIO

QUADRO GENERALE	3
PROMOZIONE DI MECCANISMI INCENTIVANTI	3
SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE	4
ALLEGATO	5
MODIFICHE ALL'ART. 5 "CARATTERISTICHE GENERALI DEI MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE"	5
MODIFICHE ALL'ART. 7 "REGOLAMENTAZIONE DELLE TARIFFE PER PICCOLI IMPIANTI"	6
MODIFICHE ALL'ART. 8 "REGOLAMENTAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA CONDIVISIONE DELL'ENERGIA"	6
MODIFICHE ALL'ART. 9 "TRANSIZIONE DAI VECCHI A NUOVI MECCANISMI DI INCENTIVO"	7
MODIFICHE ALL'ART. 14 "CRITERI SPECIFICI DI COORDINAMENTO FRA MISURE DEL PNRR E STRUMENTI DI INCENTIVAZIONE SETTORIALI" ...	8
MODIFICHE ALL'ART. 18 "PRINCIPI E REGIMI GENERALI DI AUTORIZZAZIONE"	8
MODIFICHE ALL'ART. 19 "SPORTELLI UNICI PER LE ENERGIE RINNOVABILI E MODELLI UNICI"	9
MODIFICHE ALL'ART. 20 "DISCIPLINA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SUPERFICI E AREE IDONEE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI"	10
MODIFICA ALL'ART. 21 "PIATTAFORMA DIGITALE PER LE AREE IDONEE E NON IDONEE"	15
MODIFICHE ALL'ART. 22 "PROCEDURE AUTORIZZATIVE SPECIFICHE PER LE AREE IDONEE"	15
MODIFICHE ALL'ART. 23 "PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER IMPIANTI OFF-SHORE E INDIVIDUAZIONE AREE IDONEE"	16
MODIFICHE ALL'ART. 33 "MONITORAGGIO E ANALISI DI SISTEMA"	17
MODIFICHE ALL'ART. 39 "UTILIZZO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEL SETTORE DEI TRASPORTI"	17
MODIFICHE ALL'ART. 45 "SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA"	18

QUADRO GENERALE

ANIE - Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche rappresenta una delle maggiori organizzazioni di categoria del sistema confindustriale con 1500 aziende che operano nel settore elettrotecnico ed elettronico. Le imprese rappresentate dalla Federazione comprendono i comparti più avanzati della manifattura italiana, con un fatturato aggregato di oltre 80 Miliardi di euro nel 2019 e circa 500.000 addetti. Le imprese del settore, da cui origina circa il 30% della spesa in ricerca e sviluppo nazionale, investono ogni anno circa il 4% del loro fatturato in ricerca e sviluppo, offrendo soluzioni tecnologiche per i mercati finali dell'energia (produzione di energia e infrastruttura), dei trasporti (trasporto ferroviario ed elettrificato), soluzioni impiantistiche per il settore delle costruzioni (cablaggio, impianti di sicurezza, impianti elevatori e scale mobili, impianti elettrici, impianti di illuminazione, trasmissione dati, automazione e domotica) e dell'industria (automazione industriale e microelettronica).

Tra le associazioni che compongono la Federazione, è in particolare presente ANIE Rinnovabili, l'associazione che raggruppa le imprese che operano nel settore delle fonti rinnovabili elettriche, rappresentando costruttori di tecnologie e di impianti, fornitori di servizi e produttori di energia.

Nell'ottica di contribuire – come tessuto produttivo nazionale – al processo di definizione delle norme e di dare voce alle numerose aziende del settore, che hanno investito e continuano ad investire a favore della transizione ecologica in Italia, vorremmo dunque porre alla vostra attenzione una serie di osservazioni sul testo dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nella speranza che tali proposte possano essere prese in considerazione nella fase di predisposizione del decreto.

A tal proposito, potete trovare in allegato alla presente nota un dettagliato corpus di modifiche e integrazioni al testo, corredate di relazione illustrativa, volte a dare ancor maggior slancio al processo di transizione, articolato su due macro-interventi.

Promozione di meccanismi incentivanti

Lo scopo principale della direttiva è quello di incentivare la produzione delle energie rinnovabili, creando regimi di sostegno all'installazione di impianti, anche tramite la promozione delle Comunità energetiche rinnovabili. Al fine di rendere l'accesso alle Comunità energetiche il più ampio e condiviso, si suggerisce di prevedere forme di garanzia affinché la maggior parte dei cittadini, anche residenti in aree montane, possano accedere agli aiuti per l'installazione, senza discriminazioni territoriale, e che possano far parte delle comunità energetiche anche impianti di taglia superiore a 1 MW, il cui meccanismo di incentivazione può differire da quello dell'energia condivisa. Infine occorre implementare un meccanismo di incentivazione ad hoc, ossia separato dagli altri meccanismi di supporto, per l'abbinamento delle fonti rinnovabili ai sistemi di stoccaggio dell'elettricità sia per i piccoli impianti sia per i grandi impianti.



Semplificazione delle procedure

In merito alle procedure burocratiche, si sottolinea la necessità che esse siano le più snelle possibili e che nella loro individuazione si tenga conto anche del criterio della sostenibilità economica, al fine di evitare, ad esempio, che lo stringente criterio delle aree idonee comporti prezzi eccessivamente alti. Sempre al fine di non rallentare gli iter autorizzativi e le installazioni degli impianti FER, si suggerisce di valutare la possibilità che vengano considerate idonee anche le aree non sottoposte ai vincoli del codice dei beni culturali e del paesaggio. Inoltre, per compensare le tempistiche necessarie per un idoneo sviluppo delle tecnologie, risulta necessario modificare i criteri per l'individuazione delle aree idonee al fine di contemplare, ad esempio, il criterio della massima superficie occupabile. Infine, in luce dei ritardi accumulati nel recepimento della direttiva e delle tempistiche preventivate nello schema di recepimento, il cronoprogramma per l'individuazione delle aree idonee e non idonee appare notevolmente dilatato. Pertanto, si ritiene fondamentale prevedere una riduzione dei tempi almeno per l'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi e regolamentare il transitorio nelle more della definizione delle aree idonee e non idonee, applicando un burden sharing temporaneo a cui devono attenersi tutte le Regioni e Province autonome.

ALLEGATO

Titolo II - Regimi di sostegno e strumenti di promozione

Capo II - Regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Modifiche all'art. 5 "Caratteristiche generali dei meccanismi di incentivazione"

Modifiche art. 5 comma 5 lett. a)

All'articolo 5, comma 5, lett. a) dopo le parole "è promosso l'abbinamento delle fonti rinnovabili con i sistemi di accumulo" aggiungere le seguenti "tramite un meccanismo dedicato e separato da quelli di cui ai commi 2 e 3".

Relazione illustrativa

Il decreto chiede di promuovere "energie rinnovabili abbinata a sistemi di accumulo" tramite un meccanismo di incentivazione tutt'ora da definire.

Sosteniamo la possibilità di uno specifico meccanismo per promuovere ai sensi del comma 2 "aste ibride per il rinnovabile" ed ai sensi del comma 3 "accesso diretto ibrido per il rinnovabile". In questi meccanismi, le unità di generazione rinnovabile sono sostenute, relativamente alla loro intermittenza, dalla presenza di sistemi di accumulo. Molte nazioni hanno già intrapreso i primi passi nel promuovere questo tipo di aste (per esempio Germania, Portogallo, Spagna, Marocco, Israele). I benefici risultanti vanno dal mitigare gli impatti sui limiti della rete al permettere alle unità di generazione rinnovabile di proteggersi dai prezzi del mercato all'ingrosso e di diventare unità di generazione più programmabili.

Tali meccanismi devono essere realizzati appositamente per il contesto specifico italiano. In genere, tuttavia, essi dovrebbero essere separati dai meccanismi per le unità di generazione rinnovabili, in particolare per il meccanismo delle aste, creando uno specifico segmento per le aste ibride. Questo eviterebbe le conseguenze del caso spagnolo, dove si è implementato un sistema di aste tecnologicamente neutrale (senza quindi un segmento di aste ibride), che ha portato allo 0% di allocazione della capacità di stoccaggio.

Modifiche art. 5, comma 5, lett. a)

All'articolo 5, comma 5, lett. a) aggiungere in fine le parole "prevedendo la cumulabilità dei meccanismi di incentivazione delle fonti rinnovabili con quelli dei sistemi di accumulo".

Relazione illustrativa

Promuovere l'abbinamento delle fonti rinnovabili con i sistemi di accumulo in coordinamento con i meccanismi dell'art. 18 del DLGS di recepimento della direttiva 2019/944 sottintende che alla tariffa incentivante €/MWh dell'impianto FER si possa integrare la tariffa incentivante €/MW del sistema di accumulo.

Modifiche all'art. 7 "Regolamentazione delle tariffe per piccoli impianti"

Modifica art. 7, comma 1, lett. d) (nuovo)

All'articolo 7, comma 1, aggiungere la lett. d):

- d) gli incentivi per i piccoli impianti ivi compresi quelli previsti dai sistemi incentivanti pregressi, ivi inclusi i conti energia, sono cumulabili con le detrazioni fiscali per la installazione di sistemi di stoccaggio.

Relazione illustrativa

Anche nella prospettiva di abolizione dello scambio sul posto è necessario che sia riconosciuta la possibilità di cumulare gli incentivi in conto energia degli impianti fotovoltaici con le detrazioni fiscali per gli impianti di stoccaggio.

Modifiche all'art. 8 "Regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia"

Modifica art.8 comma 1 lett. a)

All'articolo 8, comma 1, lett. a) aggiungere infine “, fermo restando che sono ammessi nelle configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili anche gli impianti di potenza superiore o uguale a 1 MW”.

Relazione illustrativa

Secondo lo schema di DLGS solo gli impianti FER di potenza < 1 MW possono accedere alla tariffa incentivante della comunità energetica e dell'autoconsumatore collettivo sull'energia condivisa istantaneamente.

La direttiva fonti rinnovabili 2018/2001 non menziona la possibilità né impone per le suddette configurazioni l'adozione di una soglia di potenza degli impianti FER. Pertanto si ritiene che possa far parte di una comunità energetica anche un impianto FER di potenza superiore o uguale ad 1 MW, che può essere ammesso al sistema delle aste di cui all'art. 5 comma 2 dello schema di decreto legislativo.

Modifiche art. 8 comma 1 lett. b)

All'articolo 8, comma 1, lett. b) dopo le parole “cabina primaria” aggiungere le parole “, o ambito geografico equivalente”.

Relazione illustrativa

Si intende garantire che i consumi negli ambiti di condivisione dell'energia siano omogenei. L'ambito di condivisione di una comunità energetica è la Cabina primaria di trasformazione. Le cabine primarie hanno tipicamente un assetto standard da circa 100 MW, ma nelle aree Pedemontane e Montane la capacità di trasformazione della cabina primaria si riduce drasticamente a circa 10/20MW, generando fortissime discriminazioni nella possibilità di un impianto fotovoltaico di una comunità, di condividere energia con un

bacino di iscritti con consumi omogenei. Si potrebbe lasciare ad ARERA il compito di individuare l'ambito di condivisione della Comunità Energetica partendo dall'assetto standard di una cabina primaria individuando un ambito geografico equivalente dato, ad esempio, dall'aggregato di CAP.

Modifiche art. 8 comma 1 lett. b)

All'articolo 8, comma 1, lett. b) aggiungere in fine le parole "I gestori delle reti di distribuzione entro cinque giorni dalla richiesta del responsabile della comunità energetica rinnovabile o dell'autoconsumatore collettivo rinnovabile hanno l'obbligo di comunicare se i contatori dei membri delle suddette configurazioni sono collegati alla medesima cabina primaria."

Relazione illustrativa

Il perimetro degli impianti FER e delle utenze di consumo definito per la configurazione della comunità energetica è quello della cabina primaria.

La lett. b) non chiarisce che i gestori della rete di distribuzione mettano a servizio degli operatori di mercato i POD sottostanti la medesima cabina primaria.

Modifiche art. 8 comma 1 lett. d)

All'articolo 8, comma 1, lett. d) sostituire le parole "unico conguaglio" con "acconto bimensile e conguaglio annuale".

Relazione illustrativa

È previsto un unico conguaglio per l'erogazione dell'incentivo e per la restituzione delle componenti di cui all'art. 32 comma 3 lett. a), ossia della materia prima energia e delle componenti tariffarie non applicabili all'energia condivisa.

Prevedere un unico conguaglio se da un lato riduce gli oneri burocratici, dall'altro pone a carico della comunità energetica e dell'autoconsumatore collettivo un onere per un periodo troppo ampio in un'era in cui la digitalizzazione consente di accelerare la gestione dei dati in tempo reale; inoltre, i soggetti investitori dovranno attendere più di 12 mesi per poter condividere tra i membri della comunità i primi benefici economici.

I membri della comunità nei primi 12 mesi saranno gravati economicamente oltre che dai costi in qualità di membri della comunità anche dai costi della bolletta elettrica del proprio fornitore per l'energia elettrica prelevata dalla rete. Ciò avvantaggerà gli operatori di mercato con elevata disponibilità finanziaria.

Modifiche all'art. 9 "Transizione dai vecchi a nuovi meccanismi di incentivo"

Modifica art.9 comma 5

All'articolo 9, comma 5 aggiungere alla fine della lett. c) le seguenti parole: "Saranno trasferite prioritariamente le quantità di potenza secondo quanto previsto dalla lett. a)".

Relazione illustrativa

Il comma 5 non chiarisce se vada applicato prima il criterio della lett. a) ed a seguire quello della lett. b) per la riallocazione dei contingenti di potenza del DM FER 4.7.2019 tra aste e registri.

Si presuppone che la lett. a) abbia priorità rispetto alla lett. b) in quanto si tratta delle medesime tecnologie, con cui nel PNIEC si intende riguardare gli obiettivi di decarbonizzazione.

Modifiche all'art. 14 "Criteri specifici di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali"

Modifica art.14 comma 1 lett. g)

All'articolo 14, comma 1 sostituire la lettera g) con la seguente:

"lett. g) in attuazione della misura "Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 Infrastrutture di ricarica elettrica" sono definite criteri e modalità per la concessione di benefici a fondo perduto per incentivare la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, anche dotate di sistemi di accumulo integrati. Al fine di sostenere adeguatamente lo sviluppo di una rete di ricarica rapida lungo le principali direttrici del paese sarà riservata a quest'ultima una parte fissa almeno pari all'85% delle risorse allocate e sarà differenziato il contributo tra stazioni di ricarica di tipo standard rispetto alla ricarica di tipo Fast prevedendo un supporto percentualmente maggiore a quest'ultima. Con il medesimo decreto sono definite misure di efficientamento amministrativo, garantendo il necessario coordinamento del quadro incentivante complessivo per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, anche con riferimento all'attuazione della misura di cui all'articolo 74, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni con la legge 13 ottobre 2020 n. 126";

Relazione illustrativa

Alla luce della eterogeneità delle possibili necessità pubbliche e private e delle relative soluzioni presenti sul mercato, è auspicabile lasciare la libertà di scelta della tipologia di stazione di ricarica.

Sarebbe opportuno prevedere che una parte dei fondi previsti dal PNRR sia indirizzato anche alla ricarica standard essendo la modalità di ricarica più utilizzata ed essendo complementare alla ricarica rapida.

Inoltre è importante non limitare gli investimenti ai soli distributori di carburante perché la ricarica dei veicoli può avvenire al di fuori delle aree di servizio magari in prossimità di aree commerciali e/o di servizi.

In questo modo anche le aree rurali con pochi abitanti potrebbero beneficiare di tale incentivo e distribuire più omogeneamente l'infrastruttura di ricarica.

Titolo III - Procedure autorizzative, codici e regolamentazione tecnica

Capo I - Autorizzazioni e procedure amministrative

Modifiche all'art. 18 "Principi e regimi generali di autorizzazione"

Modifiche art. 18

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente art. 18-bis:

“Art. 18-bis (Snellimento delle procedure per la produzione di energia elettrica rinnovabile)

1. Al comma 3 dell'art. 5 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole “delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e” sono abrogate.”

Relazione illustrativa

La presente proposta intende considerare non sostanziali gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati fotovoltaici ed idroelettrici senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse.

Modifiche all'art. 19 “Sportelli unici per le energie rinnovabili e modelli unici”

Modifica art. 19

Sostituire l'art. 19 con il seguente:

“Articolo 19

(Sportello unico digitale per le energie rinnovabili e modelli unici)

1. Al fine di semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni e di favorire la realizzazione di investimenti per la produzione di energie rinnovabili, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della transizione digitale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

a) è istituito lo Sportello Unico Digitale per le Energie Rinnovabili (SUDER) con l'obiettivo di coordinare e digitalizzare tutti gli adempimenti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere da a) a d) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

b) sono approvati modelli unici digitali per le procedure di autorizzazione richiamate alla precedente lettera a).

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce altresì la data a partire dalla quale le richieste di autorizzazione per gli impianti a fonti rinnovabili sono presentate esclusivamente al SUDER e utilizzando i modelli unici di cui alla lettera b).”

Relazione Illustrativa

Questo della transizione è il momento giusto per introdurre maggior digitalizzazione e standardizzazione dei modelli utili per le istanze autorizzative. La soluzione ideale è quella di implementare un'unica piattaforma, perché l'impiego di due piattaforme, così come oggi individuate nello schema di decreto legislativo,

comporterebbe un maggior onere di coordinamento ed allineamento alla normativa e potrebbero non garantire la medesima qualità di servizio auspicata dagli operatori di mercato.

Modifiche all'art. 20 "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili"

Modifica art. 20 comma 1

All'articolo 20, comma 1 sostituire le parole "centottanta giorni" con le parole "90 giorni" ed inserire dopo le parole "obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili" le parole "tenuto conto altresì dei successivi aggiornamenti previsti dall'Unione europea, l'individuazione delle aree dovrà consentire in ogni caso un efficiente utilizzo delle risorse".

Relazione illustrativa

Il raggiungimento degli obiettivi ambientali richiede una accelerazione delle procedure di individuazione delle aree idonee e non idonee anche in considerazione dei ritardi già accumulati nella attuazione della direttiva 2018/2001, che avrebbe dovuto essere recepita entro il 30 giugno 2021. Si tenga presente, inoltre, che in aggiunta ai 180 giorni indicati per stabilire tramite decreti attuativi ministeriali i principi ed i criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee viene assegnato - come da art. 20 comma 4 - alle Regioni ed alle Province autonome un ulteriore lasso di tempo pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti attuativi. Di fatto si parla di un anno di attesa. Si propone di dimezzare le tempistiche di entrata in vigore dei decreti attuativi.

Al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle FER, l'articolo prevede la definizione di una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili con una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC. La formulazione sembrerebbe limitare l'individuazione delle aree idonee a quelle "strettamente necessarie" all'installazione della potenza essenziale al raggiungimento degli obiettivi fissati al 2030 a livello nazionale ed alla conseguente declinazione a livello regionale. Si ritiene che l'individuazione di dette aree debba essere la più ampia possibile per mettere in condizione gli operatori di supportare gli obiettivi di transizione energetica del Paese in maniera efficace, efficiente e secondo principi di competitività del mercato dello sviluppo.

Modifiche art. 20 comma 1 lett. a)

All'articolo 20, comma 1, lettera a) sostituire le parole "densità di potenza installabile per unità di superficie" con le parole "massima superficie occupabile".

Relazione illustrativa

Seppur sia comprensibile la ratio del criterio di massima densità di potenza, perché garantisce maggior produzione e minor consumo di suolo, è in funzione delle caratteristiche della disponibilità delle risorse rinnovabili (sole e vento) che si progettano gli impianti. Occorre inoltre considerare che non sempre le tecnologie rinnovabili innovative sono quelle economicamente più sostenibili; trascorre del tempo prima che le tecnologie innovative diventino appetibili per il mercato. Definire parametri di densità di potenza

limiterebbe la libertà di azione delle scelte tecnologiche e si correrebbe il rischio che i loro valori possano essere superati dalla rapida evoluzione tecnologica.

Preso atto della necessità di dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione di potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, si ritiene indispensabile utilizzare come parametro il concetto di "massima superficie occupabile" e non di "massima densità di potenza installabile".

Quanto sopra trova spiegazione nel fatto che, a parità di superficie occupata, grazie all'innovazione tecnologica si potrà installare sempre maggior potenza per unità di superficie.

Modifica art. 20 comma 1 lett. b)

All'articolo 20, comma 1, lettera b) dopo le parole "indicare le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse," aggiungere le parole "cave cessate, bacini di cava cessati, zone improduttive, aree già artificiali, siti contaminati, discariche".

Relazione illustrativa

Preso atto della necessità di individuare aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, appare opportuno esplicitare le categorie afferenti alle aree compromesse, tra le quali ricomprendere anche i siti di cave cessate ed i bacini di cava cessati, zone improduttive, aree già artificiali, siti contaminati e discariche.

A tal proposito, assume fondamentale importanza il fatto che non debba esistere impedimento alcuno, da parte di Comuni, Province e/o Regioni, in merito alla possibilità di realizzare tali installazioni in simili contesti. Per tali aree compromesse (discariche e cave cessate, nonché bacini di cava cessati) si ritiene infatti indispensabile che venga istituita, laddove necessaria, una procedura semplificata di integrazione e/o variante del piano di ripristino e rinaturalizzazione ambientale, che consenta l'installazione degli impianti solari fotovoltaici, anche flottanti.

Modifica art. 20 comma 2

All'articolo 20, aggiungere al comma 2 dopo le parole "degli impegni assunti" le parole "un sistema di premialità applicabile al superamento dei predetti impegni".

Relazione illustrativa

Al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle FER, l'articolo prevede la definizione di una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili con una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC. La formulazione sembrerebbe limitare l'individuazione delle aree idonee a quelle "strettamente necessarie" all'installazione della potenza essenziale al raggiungimento degli obiettivi fissati al 2030 a livello nazionale ed alla conseguente declinazione a livello regionale. Si ritiene che l'individuazione di dette aree debba essere la più ampia possibile sia per mettere in condizione gli operatori di supportare gli obiettivi di transizione energetica del Paese in maniera efficace, efficiente e secondo principi di competitività del mercato dello sviluppo, sia per salvaguardare lo sviluppo già in corso.

Modifica art. 20 comma 3

All'articolo 20, aggiungere al comma 3 dopo le parole "delle infrastrutture di rete" le parole "della sostenibilità economica dei progetti a fonte rinnovabile".

Relazione illustrativa

Tra le esigenze e compatibilità individuate dal comma 3 manca quella della sostenibilità economica. Occorre tenere in considerazione il fatto che un'area seppur idonea può avere delle peculiarità tali da essere economicamente non sostenibile e quindi non realizzabile. Occorre considerare non solo il potenziale tecnico, ma anche quello economico.

Modifica art. 20 comma 3

All'articolo 20, dopo il comma 3 inserire i seguenti:

“3-bis. Tra le aree agricole non utilizzabili rientrano quelle di cui all'art. 12 comma 7 del Decreto Legislativo 387/2003.

3-ter. Le aree agricole non utilizzabili saranno individuate mediante parametri atti alla classificazione di tali superfici secondo criteri oggettivi.”

Relazione illustrativa

Bisognerebbe innanzitutto chiarire cosa si intenda per superfici agricole "non utilizzabili". Non è pensabile considerare idonee solo le aree agricole che non possono essere coltivate, altrimenti si escluderebbe automaticamente una superficie troppo ampia, indispensabile, invece a raggiungere gli obiettivi del PNIEC. Allo scopo di impedire che, in assenza di tali principi, superfici agricole di scarso valore possano essere assimilate a quelle caratterizzate da colture di pregio, per le quali appare, invece, appropriato prevedere particolari tutele, si ritiene indispensabile un chiarimento relativo ai parametri atti alla classificazione di tali superfici secondo criteri oggettivi per verificarne l'idoneità

Nel Dlgs 387/2003 art.12 comma 7 si indicano alcuni criteri da adottare per l'individuazione di aree agricole utilizzabili.

Art. 12 comma 7 Dlgs 387/2003: *“Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.”*

Modifica art. 20 comma 4

All'articolo 20, comma 4 aggiungere dopo le parole “aree idonee” le seguenti parole **“e le aree non idonee”**.

Relazione illustrativa

Al comma 1 dell'art. 20 si prevede l'adozione di decreti per stabilire i principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee. Al comma 4 si prevede che Regioni e Province autonome individuino per legge le aree idonee, ma non quelle non idonee. Occorre allineare il comma 4 al comma 1. Prevedendo l'individuazione non solo delle aree idonee, ma anche di quelle non idonee.

Modifica art. 20 comma 6

All'articolo 20, comma 6 aggiungere in fine le parole "I provvedimenti già adottati dalle Regioni che dispongano limiti assoluti per la possibilità di autorizzare impianti per la loro potenza ovvero per la loro collocazione in aree vaste devono considerarsi abrogati e privi di efficacia."

Relazione illustrativa

Per dare efficacia alla previsione ed attuazione ai principi stabiliti anche di recente dalla Corte Costituzionale con riferimento alla normativa della Regione Toscana è opportuno chiarire in modo incontrovertibile che ciò vale anche per i provvedimenti già approvati.

Modifica art. 20 comma 7

All'articolo 20, comma 7 aggiungere dopo le parole "aree idonee" le seguenti parole "e non idonee", ed eliminare le parole "in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee."

Relazione illustrativa

Per quanto sopra detto occorre allineare al comma 1 anche il comma 7 in cui si prevede che le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee. Di fatto Regioni e Province autonome, individuando non solo le aree idonee ma anche quelle non idonee, prevedono che le aree non rientranti in queste due fattispecie di fatto sono aree su cui né è consigliata né è vietata la realizzazione di impianti FER. Ciò aiuterebbe il sistema ad avere dei gradi di libertà in più al fine di raggiungere gli obiettivi al 2030 e consentirebbe di scegliere gli impianti che sono non solo ambientalmente e paesaggisticamente sostenibili, ma anche economicamente. Si corre il rischio che gli impianti su aree idonee possano avere costi maggiori rispetto ad altre aree (ad es. per la lontananza dell'infrastruttura di rete).

Modifica art. 20 comma 8 lett. a)

All'articolo 20, comma 8, lett. a) aggiungere in fine le seguenti parole: "ed interventi di abbinamento ai sistemi di accumulo anche qualora l'impianto di accumulo comporti l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente".

Relazione illustrativa

La modifica mira a ridurre le tempistiche autorizzative che oggi prevedono all'art. 1 comma 2-quater lett. c) punto 2) che l'iter autorizzativo previsto all'art. 12 comma 3 del Dlgs 387/2003, cioè l'autorizzazione unica" per realizzare impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato con un impianto a fonte rinnovabile già esistente, qualora l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente.

Modifica art. 20 comma 8

All'articolo 20, al comma 8 dopo la lett. b) aggiungere la lett. c):

“c) tutte le aree non sottoposte ai vincoli di cui agli artt.136 e 142 del Decreto Legislativo 42/2004”

Relazione illustrativa

Si sottolinea che l'attività per la definizione delle aree idonee e non idonee richiederà tempo. Al fine di non rallentare gli iter autorizzativi e le installazioni degli impianti FER, alla luce del ritardo accumulato per traguardare gli obiettivi del PNIEC, si possono considerare idonee anche le aree non sottoposte ai vincoli del codice dei beni culturali e del paesaggio con soluzioni di connessione alla rete relativamente ridotta.

Modifica art. 20 comma 8

All'articolo 20, aggiungere in fine al comma 8 le seguenti parole **“Nelle more dell'individuazione delle aree idonee e non idonee di cui al comma 4 e a far data dalla pubblicazione del presente decreto, decadono tutte le aree non idonee precedentemente definite dalle Regioni e dalle Province autonome.”**

Relazione illustrativa

La legislazione vigente permette a Regioni e Province autonome di definire le aree non idonee. All'interno di tali aree confluiscono sia aree sottoposte a vincoli sia aree non sottoposte a vincoli. In taluni casi l'inidoneità di tali aree, seppur originata da elementi di valutazione riferiti ad una specifica tecnologia delle fonti rinnovabili, è stata estesa a tutte le tipologie di impianti. Occorre pertanto che Regioni e Province autonome nell'ottica del nuovo burden sharing ripensino ex-novo all'identificazione delle aree non idonee per consentire quell'accelerazione delle installazioni necessaria a colmare il ritardo che si sta accumulando per traguardare gli obiettivi entro il 2030.

Modifica art. 20 comma 9 (nuovo)

Dopo il comma 8 dell'art. 20 aggiungere il seguente comma 9:

“9. Nelle more dell'adozione dei criteri di cui al comma 4, le Regioni e le Province autonome in conformità a quanto indicato all'art. 4 lett. a) punto 2) del Regolamento europeo 1999/2018 garantiscono entro il 2022 un incremento di almeno il 18% rispetto alla quota di energia consuntivata al 2020 dalle singole Regioni e Province autonome, calcolato come differenza tra l'obiettivo nazionale 2020 e quello 2030.”

Relazione illustrativa

Il regolamento europeo sulla governance dell'unione dell'energia (1999/2018) prevede che ogni stato membro garantisca che entro il 2022 la traiettoria indicativa delle fonti rinnovabili raggiunga un punto di riferimento pari ad almeno il 18% dell'aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra l'obiettivo nazionale vincolante per il 2020 dello Stato membro interessato e il suo contributo all'obiettivo 2030. Nelle more della definizione e dell'adozione del burden sharing tutte le regioni devono impegnarsi a traguardare entro il 2022 almeno l'obiettivo minimo di incrementare del 18% la propria quota delle fonti rinnovabili.

Modifica all'art. 21 "Piattaforma digitale per le Aree idonee e non idonee"

Modifica titolo art. 21

All'articolo 21 sostituire il titolo con il seguente "Piattaforma digitale per le aree idonee e non idonee".

Relazione illustrativa

Al comma 1 dell'art. 20 si prevede l'adozione di decreti attuativi per stabilire i principi e criteri per l'individuazione non solo delle aree idonee, ma anche di quelle non idonee. Conseguentemente Regioni e Province autonome dovranno individuare entrambe le tipologie di aree per popolare la piattaforma digitale.

Modifica art. 21 comma 1

All'articolo 21, comma 1 aggiungere dopo le parole "individuazione delle aree idonee" le parole "e non idonee".

Relazione illustrativa

Al comma 1 dell'art. 20 si prevede l'adozione di decreti per stabilire i principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee. Occorre allineare il comma 1 dell'art. 21 con il comma 1 dell'art.20.

Modifiche all'art. 22 "Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee"

Modifica art. 22 comma 1 lett. a)

All'articolo 22, comma 1, lett. a) prima della parola "obbligatorio" aggiungere la parola "non".

Relazione illustrativa

Considerato che le aree idonee sono tali a seguito del processo di concerto tra i Ministeri, compreso quello della cultura, tenuto conto di tutti gli aspetti di tutela del paesaggio, il parere dell'autorità competente in materia paesaggistica non dovrebbe essere obbligatorio.

Modifica art. 22 comma 1 lett. b)

All'articolo 22, comma 1, lett. b) aggiungere alla fine della frase le parole "anche per i progetti depositati in data antecedente alla definizione delle aree idonee".

Relazione illustrativa

Manca un riferimento al coordinamento con i progetti già depositati che si trovano già in aree che risultano idonee.

Modifica art. 22 comma 2 (nuovo)

All'articolo 22 aggiungere il comma 2:

“2. Ai fini della localizzazione in aree idonee e anche ai fini dell'applicazione dell'art. 31 comma 7-bis del Decreto Legge 77/2021 e dell'art. 6 comma 9-bis del Decreto Legislativo 28/2011 si fa riferimento esclusivamente alle aree in cui è collocato l'impianto e non rilevano le caratteristiche delle aree ove sono collocate le opere connesse, salvo l'esperimento delle eventuali procedure ambientali per le opere connesse ove richieste.”

Relazione illustrativa

Ai fini di chiarezza e di efficacia della normativa è utile chiarire che i presupposti si riferiscono alle aree d'impianto e non alle infrastrutture di rete, che nella quasi totalità dei casi a causa della loro lunghezza interesseranno anche aree diverse.

Modifiche all'art. 23 “Procedure autorizzative per impianti off-shore e individuazione aree idonee”

Modifica art. 23 comma 4 lett. a)

All'articolo 23, comma 4, lett. a) prima della parola “obbligatorio” aggiungere la parola “non”.

Relazione illustrativa

Considerato che le aree idonee sono tali a seguito del processo di concerto tra i Ministeri, compreso quello della cultura, tenuto conto di tutti gli aspetti di tutela del paesaggio, il parere dell'autorità competente in materia paesaggistica non dovrebbe essere obbligatorio.

Modifica art. 23 comma 5

All'articolo 23, comma 5 aggiungere in fine le parole “I provvedimenti già adottati dalle Regioni che dispongano limiti assoluti per la possibilità di autorizzare impianti per la loro potenza ovvero per la loro collocazione in aree vaste devono considerarsi abrogati e privi di efficacia.”

Relazione illustrativa

Per dare efficacia alla previsione e attuazione ai principi stabiliti anche di recente dalla Corte Costituzionale con riferimento alla normativa della Regione Toscana è opportuno chiarire in modo incontrovertibile che ciò vale anche per i provvedimenti già approvati.

Capo I – Configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili

Modifiche all'art. 33 "Monitoraggio e analisi di sistema"

Modifica art. 33 comma 1 lett. a)

All'articolo 33, comma 1, lettera a) dopo le parole "al pagamento degli oneri generali di sistema" aggiungere le parole "relative alla componente A3" ed eliminare le parole "e delle diverse componenti tariffarie".

Relazione illustrativa

Preso atto della necessità che GSE provveda a monitorare l'evoluzione dell'energia soggetta al pagamento degli oneri generali di sistema e delle diverse componenti tariffarie, si vuole precisare che il GSE ha competenza soltanto sulla componente A3, definita testualmente: "Componente della spesa per oneri di sistema destinata a finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (ad esempio il sole, il vento o fonti assimilate alle rinnovabili)". Spetta ad ARERA la competenza su tutta la restante generalità degli oneri di sistema.

Modifica art. 33 comma 2

All'articolo 33, comma 2 sostituire la parola "annuale" con la parola "semestrale".

Relazione illustrativa

Posta la necessità di trasmissione degli esiti delle attività di monitoraggio, di cui al precedente comma, all'ARERA per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di rispettiva competenza, la cadenza con cui tali esiti debbano essere trasmessi non può essere annuale, bensì semestrale.

Titolo V – Energia rinnovabile nei trasporti e criteri di sostenibilità per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa

Modifiche all'art. 39 "Utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti"

Modifica art. 39 comma 8

All'articolo 39, comma 8 dopo le parole " qualora sia ottenuta da un collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica rinnovabile è conteggiata interamente come rinnovabile." aggiungere il seguente periodo "Entro 90 giorni il Ministero per la Transizione Ecologica adotta con Decreto misure per la promozione dell'utilizzo di energia elettrica rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei trasporti, prevedendo che l'elettricità rinnovabile utilizzata nella ricarica di veicoli elettrici sia certificata e tali certificati siano idonei ai fini di soddisfare all'obbligo di immissione in consumo di cui all'Articolo 2 quater del D.L. 10/01/2006, n. 2."

Relazione illustrativa

Per accelerare la transizione alla mobilità a zero emissioni e raggiungere i target definiti a livello europeo è necessario valorizzare l'energia elettrica rinnovabile utilizzata nella ricarica dei veicoli, come avviene già oggi per il biometano e altri biocarburanti avanzati, in modo che anche l'elettricità dia il massimo contributo al raggiungimento dei target di penetrazione di energia rinnovabile nei trasporti.

Meccanismi che permettono all'elettricità rinnovabile utilizzata nella ricarica di veicoli elettrici di essere valorizzata, attraverso titoli di credito cedibili alle aziende sottoposte all'obbligo di immettere in consumo carburanti sempre più rinnovabili, sono già attivi in altri Paesi, come ad esempio in Olanda e Germania, con risultati molto positivi.

In Italia dal 2006 è stato introdotto l'obbligo per i soggetti per i quali si verificano i presupposti per il pagamento dell'accisa su benzina e gasolio per i trasporti, di immettere in consumo biocarburanti secondo un quantitativo annuo calcolato sulla base del contenuto energetico dei carburanti fossili immessi in consumo nello stesso anno. Per rispettare gli obblighi i soggetti obbligati possono anche acquistare i Certificati di Immissione in Consumo (CIC) da tutti quei soggetti che ne abbiano disponibilità. L'elettricità rinnovabile utilizzata nei trasporti non è inclusa nello schema, anche perché il meccanismo è nato quando la mobilità elettrica a zero emissioni non era ancora diffusa, ma questa esclusione oggi non è più giustificabile.

Includere quindi l'elettricità, al pari dei biocombustibili e del biometano, nei meccanismi di generazione dei crediti significa anche ampliare per i soggetti obbligati la rosa di opzioni per rispettare i target a cui sono soggetti.

Titolo V – Energia rinnovabile nei trasporti e criteri di sostenibilità per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa

Capo III – Disposizioni in materia di mobilità elettrica

Modifiche all'art. 45 "Semplificazioni in materia di autorizzazione delle infrastrutture di ricarica"

Modifica art. 45 comma 1 lett. a)

All'articolo 45, comma 1, lettera a) dopo le parole "per infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici si intende quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera" aggiungere la lettera "d".

Relazione illustrativa

Alla luce della eterogeneità delle possibili necessità pubbliche e private e delle relative soluzioni presenti sul mercato, è auspicabile lasciare la libertà di scelta della tipologia di stazione di ricarica.

Sarebbe opportuno prevedere che una parte dei fondi previsti dal PNRR sia indirizzato anche alla ricarica standard essendo la modalità di ricarica più utilizzata ed essendo complementare alla ricarica rapida.